VERBALE DI ACCORDO

del giorno 25 marzo 2009 tra Equitalia S.p.A.

е

le Segreterie Nazionali delle OO.SS. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL, UILCA

premesso che

- in data 14 novembre 2007 Equitalia S.p.A., in ottemperanza alle intese intercorse nel febbraio dello stesso anno, aveva sottoscritto, con apposito Verbale di Accordo sindacale, l'impegno a stipulare con due primari Istituti bancari (Unicredit e Banco Popolare) una convenzione commerciale su una serie di prodotti bancari destinati a dipendenti ed ex dipendenti sulla base delle offerte da questi presentate;
- le convenzioni con i suddetti istituti, sono state effettivamente stipulate e sono entrambe arrivate a scadenza (segnatamente per quanto riguarda i mutui) in data 31.12.2008;
- Con riferimento alle proposte di rinnovo delle convenzioni venute in scadenza, Unicredit ha dato indicazioni circa una offerta in via di formalizzazione decisamente peggiorativa rispetto al precedente accordo;

considerato inoltre che

- al fine di ampliare il ventaglio delle opportunità auspicabilmente in termini di maggiore convenienza per i dipendenti, Equitalia ha sottoposto richiesta di offerta di prodotti bancari in convenzione identici a quelli previsti dal citato verbale di Accordo del 14 novembre 2007 ad una serie di altri Istituti bancari cui non hanno fatto seguito offerte formalizzate ovvero contenenti condizioni di miglior favore rispetto a quelle già pervenute, ancorché informalmente;
- te mutate condizioni di mercato, maturate in un imprevedibile quadro macroeconomico di grave volatilità, hanno determinato da parte di tutti gli istituti di credito interpellati in tai senso, proposte in linea con la presente sfavorevole congiuntura, in special modo relativamente al prodotto mutui fondiari;
- in relazione a quanto previsto dalla nota a verbale del citato accordo: "In caso di significative variazioni delle condizioni del mercato, le Parti si incontreranno per verificame le eventuali ricadute sui contenuti della presente intesa" le Parti, nel darsi reciprocamente atto dei profondamente mutati scenari economici e segnatamente del mercato della finanza, hanno ritenuto necessario riconsiderare i termini e la garanzie ivi previste.

Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi quale parte integrante del presente Accordo, le Parti, dopo ampla e approfondita discussione hanno convenuto quanto segue:

olip

FABI PIBA

SAC

SILCEA

SNALEC

ir) filta

THEA

Man Jun.

Etalet (c. 117 (2.75. A. 127 det et li avende 227 avende

- 1. l'Azienda, intendendo comunque assicurare ai dipendenti in servizio un concreto sostegno in occasione dell'acquisto, ristrutturazione o costruzione della prima casa di abitazione applicherà una retrocessione pari all'1,50% del tasso percentuale attribuito dalla banca prescelta dai dipendenti interessati. Detta retrocessione, erogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, còmma 4, lett. b) del DPR n. 917 del 1986 (T.U.I.R.) si applicherà sino al limite massimo di € 300.000, con casistiche identiche a quelle previste dal citato accordo del novembre 2007, e comunque indipendentemente dall'esistenza di specifiche convenzioni stipulate dalla Capogruppo a livello nazionale, con le modalità di seguito specificate:
- 2. alla scadenza di ciascuna rata di pagamento, ciascuna azienda del Gruppo provvederà, con oneri economici a proprio carico, a corrispondere direttamente all'Istituto di credito mutuante il relativo ammontare in quota costante. Pertanto, al dipendente verrà addebitata direttamente la rata del mutuo al netto del suddetto ammontare, corrispondente alla differenza tra il tasso d'interesse praticato dalla banca mutuante e la parte di detto tasso gravante su Equitalia fino a concorrenza del contributo di cui al precedente punto 1.; in ogni caso la retrocessione non potrà essere superiore al tasso di interesse complessivamente applicato dall'Istituto;
- si conferma che la possibilità di accesso al mutuo "prima casa" alle condizioni agevolate (esclusivamente per l'accensione di mutui a tasso fisso) verrà estesa a tutti i dipendenti del Gruppo assunti a tempo indeterminato e senza vincoli di anzianità;
- 4. viene altresì confermato che la retrocessione di cui al punto 1 sarà applicabile in caso di cessazione dal servizio del dipendente per adesione al c.d. "Fondo di solidarietà" istituito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 novembre 2003 n° 375.
- 5. viene riconosciuta la facoltà a tutte le aziende del Gruppo di attivarsi al fine di stipulare convenzioni con Banche operanti sul territorio di competenza che si rendano disponibili ad offrire condizioni di miglior favore rispetto alla clientela ordinaria. Resta inteso che il beneficio in oggetto non possa essere integrato in sede locale.
- 6. Equitalia S.p.A. s'impegna in ogni caso a proseguire i contatti con tutti gli altri istituti bancari che dovessero manifestare interesse a stipulare convenzioni con il Gruppo.
- Si conferma che le Parti, anche su richiesta di una sola di esse, potranno chiedere con un preavviso di 30 giorni un incontro volto ad esaminare eventuali esigenze di revisione dell'accordo medesimo.

Nota a Verbale n. 1:

Per Istituti di Credito mutuanti devono intendersi Banche aventi una propria rete commerciale fisica dislocata sul territorio nazionale. Sono pertanto esclusi gli Istituti di credito con reti "virtuali" (ad es. "internet banking", "mutui on line" ecc.).

Nota a Verbale n. 2:

Le Parti si riservano un approfondimento - da effettuarsi entro 60 gg. dalla stipula del presente verbale - finalizzato ad esaminare ogni ricaduta fiscale per i dipendenti che dovessero andare in quiescenza successivamente alla sottoscrizione di mutuo comprendente l'agevolazione in termini di retrocessione del tasso d'interesse prevista dalla presente intesa.

EQUITATA SPA

IRCREDITO) FD

FABI

∀SILCEA

SNALEO

SMALEC

EQUITABLE S

EQUA II Dijut Majo